

Sandro Schipani

Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'

Presentazione dei volumi:

Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae.

Traduzione italiana

vol. VI.1 (libri 37-40) e VI.2 (libri 41-44)

ABSTRACT – This article reflects on the Italian translation of Justinian's Digesta, emphasising the importance of reading the Latin text alongside the translation in order to recover the conceptual precision and operational relevance of Roman law. It argues that translation is not merely a linguistic exercise, but a juridical and methodological act that exposes shifts in legal categories such as *ius*, *homo*, *res publica*, *civis*, and *civitas*. By re-reading the Digesta through the lens of legal tradition, human measure, and the dynamic relationship between legislation and legal science, the article presents Roman law as a living foundation for a renewed common legal system.

Cari Colleghi, Giudici, Avvocati, Notai, cari collaboratori in questo lavoro che ci impegna da tanti anni e in particolare professori Petrucci e Saccoccio, e, prima di tutti, cara prof. Iole Fagnoli, organizzatrice di questo evento di presentazione e discussione di una parte assai significativa del nostro tradurre, è per me un onore intervenire nel corso della conclusione di questa Giornata. Anche la varietà delle osservazioni ascoltate circa la permanente rilevanza operativa del diritto romano e circa la necessità di rileggere i *Digesta* costituisce un motivo di conferma del mio convincimento del fatto che questa rilettura va compiuta: ad essa è funzionale questa traduzione con testo latino a fronte, cosa che sottolinea sempre e che è stata raccolta con grande puntualità nel titolo del nostro incontro: 'Una lingua del diritto senza tempo'¹.

¹ Colgo l'occasione per richiamare le riflessioni inizialmente avviate: AA.VV., *Atti del Convegno internazionale "Il latino del diritto". Perugia, 8-10 ottobre 1992* (cur. S. SCHIPANI, N. SCIVOLETTO), Roma, 1994 (ivi, p. 407 ss. L. LANTELLA, S. SCHIPANI, *Progetto di ricerca: "Il latino del diritto e la sua traduzione. Traduzione in italiano dei Digesta di Giustiniano"*); AA.VV., *Il linguaggio dei*

1. ‘Un diritto, due/ molte lingue’. – I giuristi contemporanei di Giustiniano, per lo più grecofoni, chiamati da Triboniano a far parte a Costantinopoli della Commissione di elaborazione dei *Digesta*, si erano già indirizzati verso l’uso della propria lingua anche nell’Università, nello studio scientifico-didattico del loro tempo² e convennero con l’imperatore perché la codificazione, e l’attenzione al suo permanente uso nell’insegnamento e nei tribunali potesse avvalersi anche di traduzioni in greco³. Mentre con i codici si promuoveva l’uniformità del diritto, con la traduzione se ne promuoveva il sentirlo più profondamente proprio da parte dei grecofoni come, peraltro, da secoli venivano maturando: ‘un diritto, due lingue’⁴.

La traduzione aprì così la via a quel: ‘un diritto, molte lingue’ che successivamente caratterizzò dapprima la poco valorizzata, ma assai importante creatività dei giuristi dell’area e la presenza del sistema del diritto romano nella Penisola Balcanica, e, col tempo, a Kiev e poi a Mosca; sul Mar Nero; nei paesi del Caucaso; in Italia meridionale e in Sicilia, fino all’Etiopia. Essa era complementare con la continuità di un apparato (duplice, dell’Impero e del Patriarcato) che sosteneva, direttamente o con la sua autorevole immagine, il lavoro dei giuristi⁵.

La presenza in Italia del *Corpus Iuris* già in età giustinianea e la riproposizione dell’istituzione imperiale compiuta a Roma dal Pontefice nelle mani dei Franchi, e poi dei Sassoni, e così via, ma, in assenza della continuità di un apparato equivalente a quello presente a Costantinopoli; il riemergere dello studio del sistema del diritto romano a Bologna con l’Università, e con questa di uno studio del diritto sulla base dei codici e del metodo dei giuristi antichi in essi presente, della autorevolezza della *scientia iuris*, portano a quella diffusione di esso che si espande da

giuristi romani, *Atti del Convegno internazionale di Studi, Lecce, 5-6 dicembre 1994* (cur. O. BIANCO, S. TAFARO), Galatina, 2000; AA.VV., *Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano. Atti Convegno Sassari 1996* (cur. F. SINI, R. ORTU), Milano, 2001.

² La probabile destinazione originaria del libro Siro-Romano di diritto e la presenza di c.d. ‘predigesti’ usati dai commissari dei *Digesta* per singoli titoli sono prove ormai condivise (cfr. per tutti F. GORIA, *Un’ipotesi sulla destinazione didattica del libro siro-romano di diritto*, in *Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XVI Convegno internazionale in onore di M.J. García Garrido*, Napoli, 2007, p. 153 ss., ora anche in *Diritto romano d’Oriente. Scritti scelti di F. Goria*, Alessandria, 2016, p. 441 ss.).

³ *Const. Tanta-Dédōken* § 21.

⁴ Cfr. S. SCHIPANI, *I codici giustinianei del ius Romanum commune*, in *Ius hominum causa constitutum. Scritti in onore di Antonio Palma* (cur. F. FASOLINO), 3, Torino, 2022, p. 1737 ss.; 1770 ss.

⁵ Cfr. S. SCHIPANI, *Le vie dei codici civili. La codificazione del diritto romano comune e l’interpretazione sistematica in senso pieno. Per la crescita della certezza del diritto*, Napoli, 2023, p. 27 ss. (tr. in cinese in P. RESCIGNO, S. SCHIPANI, *Introduzione al codice civile*, Pechino, 2025, p. 29 ss.); ID., *Vicende del ius Romanum commune codificato a Costantinopoli-Seconda Roma e tradotto in greco*, in *Codex. Giornale romanistico di studi giuridici, politici e sociali. Scritti per O. Diliberto*, in pubblicazione, § 2.2. e 2.3.

Cracovia a Salamanca, a Coimbra. I Codici, la *scientia iuris* pervengono ad una traduzione in lingua neo-latina di testi di essi solo nelle *Siete Partidas*, che però verranno glossate in latino; poi, dapprima concentrandosi sulle *Institutiones* e in seguito accompagnando la ri-codificazione moderna e contemporanea, a sostegno dell'uso del diritto del sistema, pervengono ad una diffusa serie di traduzioni più estese, in francese, tedesco, castigliano, italiano, portoghese, giapponese, russo, olandese e in cinese-mandarino ⁶.

2. *Principium, omium rerum pars potissima est.* – Gaio, con la sua sensibilità all'attualità (egli fu l'unico giurista autore di un commento all'editto provinciale), alla fine del II sec. d.C., quasi alla vigilia della *Constitutio Antoniniana* di Caracalla che avrebbe incorporato ai concittadini dell'Impero tanti provinciali, si mise a scrivere un commento alle Leggi delle XII Tavole di sette secoli anteriori. Egli esplicitò che faceva ciò in base al criterio secondo cui il *principium* è la parte *potissima* / più autosufficiente e che dà forma a tutte le cose, che non ha altrove il suo fondamento, e che pertanto è perfetto solo ciò che lo include ⁷; egli quindi non stava facendo *verbosos commentarios*, ma, al contrario, offriva la chiave di lettura dello sviluppo del diritto di cui i suoi ascoltatori o lettori si sarebbero trovati ad essere utenti ed eventualmente coautori ⁸.

Questa prospettiva fu condivisa dai giuristi, 'fondatori' dei *Digesta* ⁹, che, oltre tre secoli dopo, hanno fatto proprio tale riferimento al *principium* ponendo il testo di Gaio in evidenza all'inizio del II Titolo del Primo Libro dei *Digesta*: D. 1.2.1, subito dopo il I Titolo I, *De iustitia et iure*, e che non hanno ommesso di proporre gli elenchi della fonti del diritto di cui un primo polo sono le leggi statuite dal popolo, e le forme di statuizione derivatene, e l'altro polo è la *iuris civilis scientia* ¹⁰. Anche ora, come in età giustiniana, abbiamo ritenuto che tale attenzione al *principium* non potesse essere ostacolata da problemi linguistici, nonostante le

⁶ S. SCHIPANI, *Premessa*, in *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Digesti o Pandette dell'Imperatore Giustiniano. Testo e Traduzione*, I, 1-4, a cura di S. SCHIPANI con la collaborazione di L. LANTELLA, Milano, 2005, p. xxvii s.

⁷ Cfr. Cic. *De re publica*, 6.25 = *Somnum Scipionis* 8.

⁸ Per l'avvio di una rinnovata comprensione di D. 1.2.1, cfr. S. SCHIPANI, *La codificazione del diritto romano comune, Ristampa dell'edizione del 1999 con brevi Note aggiuntive*, Torino, 2011, p. 199 ss.

⁹ *Const. Tanta* § 17: *Huius operis conditores* (sulla forza del verbo: *condere* basterebbe ricordare che è lo stesso usato nel sintagma: *ab urbe condita* e da Livio nel titolo della sua opera e, ad es., in età giustiniana, C.I. 1.14.12.5 sottolinea che l'*Imperator* è *tam conditor quam interpret legum* distinguendo i due ruoli); SCHIPANI, *I codici giustinianei del ius Romanum commune*, cit., p. 1728 ss.

¹⁰ Cfr. D. 1.1.7; D. 1.2.2.3-11 e particolarmente D. 1.2.2.12; ma si noti anche, dopo la trattazione del III Titolo, *De legibus senatusque consultis et longa consuetudine*, di iniziare quella del IV Titolo, *De constitutionibus principum* con il richiamo al fondamento nella statuizione da parte del popolo del potere del principe di produrne leggi.

difficoltà e, a volte, le ambiguità, i mutamenti, gli ampliamenti di prospettive che la traduzione attesta o comporta.

Questa prospettiva è quindi alla base delle mie/ nostre preoccupazioni di traduttori che indicavo, ad es., come esigenza di ‘pulizia terminologico-concettuale’¹¹. Tradurre *homo*, con ‘uomo’, anche quando designa chiaramente un ‘servo’, si collega all’invito alla riflessione sulla ambiguità della problematica dell’elaborazione da parte della moderna dommatica del ‘soggetto di diritto’, e della ‘capacità giuridica’ in consonanza con la quale si è anche affacciata la separazione del termine ‘uomo’, quale designazione di un elemento della natura, dal termine ‘persona’, quale designazione di carattere giuridico; abbiamo considerato, infatti, che la traduzione con il termine ‘servo’, con l’introduzione di una distinzione terminologica dall’uomo, introducesse una distinzione che il testo non esplicitava e sarebbe stato il risultato di una errata considerazione dello stesso non come ‘uomo’, ma come ‘cosa’. O, sempre stando a termini assai generali, abbiamo ritenuto che la traduzione *res publica* non poteva essere fatta come ‘stato’, termine che non riflette in modo immediato che si tratta di una ‘organizzazione del popolo’; o che la traduzione di *negotium* non poteva consistere nella traslitterazione e qualificazione come ‘negoziio giuridico’. Ma ci siamo anche resi conto che *ius* in greco era stato tradotto come *nómos* e ciò aveva comportato nei grecofoni, quando scrissero in latino, che la *scientia iuris* diventasse inconsapevolmente *scientia legum* con conseguenze significative sulla elaborazione successiva del sistema (a prescindere da molti altri risvolti, il sistema, infatti, coinvolto dal nazionalismo, ha sviluppato il monopolio statual-legalista della produzione del diritto nell’ambito del quale ha prodotto anche il principio «I giudici sono soggetti soltanto alla legge», principio sancito altresì dall’art. 101 della Costituzione italiana, per il quale è stato necessario comunque elaborare una tacita interpretazione che pur non perviene a superare tale monopolio e a riconoscere esplicitamente il ruolo della *scientia iuris* come altra fonte di produzione del diritto in forma previa, generale ed astratta, ma senza gli sviluppi della quale nessuna legge, e tanto meno i codici, avrebbe la durata nel tempo e l’adattamento alle circostanze che invece hanno)¹². O, sempre stando a termini assai ricorrenti, a scoprire che la traduzione di *civis* non è ‘cittadino’, ma ‘concittadino’, con un valore di strutturale ‘relazionalità’, ‘solidarietà’¹³, e che

¹¹ Cfr. S. SCHIPANI, *Primo rapporto sull’attività della ricerca: ‘Il latino del diritto e la sua traduzione. Traduzione in italiano dei Digesta di Giustiniano’*, in *SDHI*, 60, 1994 [ma 1996], p. 553 ss.; ID., *Premessa cit.* p. xxxviii ss.; cfr. anche AA.VV., *Scientia iuris*, cit., p. 231 ss.

¹² Su questo problema in particolare S. SCHIPANI, *Tradurre i Digesti: una riflessione sulla ‘pulizia terminologico-concettuale’*. A proposito della traduzione di *lex*, alla ricerca del diritto, in *Roma e America*, 35, 2014, p. 183 ss.; ID., *Nomos e lex e il loro rapporto con il ius*, in *Nomos-Lex. Lessico intellettuale europeo. Atti del XV Colloquio internazionale ILIESI Roma 2016* (cur. C. BUCCOLINI, A. LAMARRA), Firenze, 2019, p. 95 ss.

¹³ É. BENVENISTE, *Deux modèles linguistique de la cité*, in *Échanges et communications. Mél.*

civitas, che deriva da *civis* + il suffisso *-tas* che indica uno status, dapprima significa status di ‘concittadino’ e solo successivamente acquista anche quello di ‘complesso dei concittadini’, e poi, per metonimia, quello di ‘città’ riferito a ‘città di una certa importanza’¹⁴, e che quindi avevamo tradotto male D. 1.2.2.4, in cui, con riferimento alla Legge delle XII Tavole che erano state volute e approvate dai *cives*, insieme, patrizi e plebei, Pomponio scrive: *civitas fundaretur legibus* e intende così sottolineare che ‘con le leggi era stato fondato lo status di concittadino’, cioè che i concittadini avevano preso nelle proprie mani la determinazione di come essere tali¹⁵, con una puntualizzazione convergente con quanto aveva scritto Gaio indicando nelle XII Tavole il *principium* al quale stava facendo riferimento.

Da questi esempi, si vede come il testo latino a fronte costituisca elemento fondamentale del testo proposto per la traduzione e per la ri-lettura.

3. ‘Rileggere i Digesta’ e sua rilevanza operativa. – Senza entrare in riferimenti specifici relativi a questi otto Libri, la cui traduzione sta ora sul tavolo, ma proseguendo sulla linea di considerazioni generali iniziata, ritengo significativo richiamare alcune prospettive relative all’uso della nostra traduzione.

Devo premettere che l’attenzione, nello studio del diritto, alla rilettura dei testi dei giuristi romani, e in particolar modo del Digesto, è in me maturata con le lezioni del professor Grosso per i corsi di ‘Diritto romano’, biennale, sull’usufrutto e sui diritti reali¹⁶, nonché per il corso di ‘Esegesi delle fonti del diritto romano’, che ho frequentato da studente al II e al III anno, e poi dagli altri suoi libri delle sue lezioni. L’attenzione, il rispetto per il testo delle fonti in latino, la finezza della elaborazione e quella ‘concretezza’ dei giuristi romani che metteva in luce¹⁷, il loro scolpire con le parole i profili di quanto veniva compiuto ed era giuridicamente rilevante risultava, e risulta tuttora per me ad un livello che supera la mia capacità di commento (e difatti, nel ricordarlo di recente, non mi sono permesso di fare altro che raccogliere dei suoi testi)¹⁸. Ciò premesso, mi permetto di segnalare un

Lévi-Strauss, 1, Mouton-L’Aia, 1970, p. 589 ss. = in ID., *Problèmes de linguistique générale*, 2, Parigi, 1974, p. 272 ss.; ID., *Le Vocabulaire des institutions indo-européennes*, 1, Paris, 1969, p. 335 ss.; S. SCHIPANI, *La codificazione del diritto romano comune e l’accrescimento del sistema. Appunti delle lezioni, cap. II, parte prima*, in *Liber Amicorum per Massimo Panebianco*, Napoli, 2020, p. 1384 e nt. 8.

¹⁴ SCHIPANI, *La codificazione del diritto romano comune*, cit., p. 1389 e nt. 26.

¹⁵ SCHIPANI, *La codificazione del diritto romano comune*, cit., p. 1402 ss.

¹⁶ G. GROSSO, *Usufrutto e figure affini nel diritto romano*², Torino, 1958; ID., *I problemi dei diritti reali nell’impostazione romana. Lezioni universitarie*, Torino, 1944.

¹⁷ In modo specifico sulla ‘concretezza’, è stato svolto nel gennaio 1973 un Convegno a Camedino, di cui cfr. gli atti in *Index*, 5, 1974/1975, p. 1-37, con relazioni di Grosso stesso, di F. Gallo e di L. Lantella e interventi conclusivi di Grosso e Gallo.

¹⁸ G. GROSSO, *Pagine scelte a cinquanta anni dalla sua morte*, e S. SCHIPANI, *Ricordo di Giuseppe Grosso*, in *Roma e America*, 44, 2023, p. 379 ss. e 389 ss.

profilo di questa sua capacità di leggere tali testi antichi con una proiezione verso l'oggi che egli, senza voler fare, ma ugualmente dando un contributo alla teoria generale del diritto, designò come «il tradizionalismo dei giuristi»¹⁹.

Il primo punto messo a fuoco dal Grosso è il significato di tradizione come esperienza che si trasmette e, nell'ambito del diritto, si identifica con gli schemi, i principi, le regole che appunto colgono le identità nel molteplice e le propongono per il futuro. Ma non sono costanti puramente fattuali, bensì emergono dal coerente perseguimento pratico di valori-verità individuati e posti, criticamente costantemente oggetto di verifica. La tradizione, cioè, non è per Grosso, consacrazione del passato in quanto tale ed elevazione di esso al di sopra del presente, a dominarlo; il positivo non vale in quanto positivo, ma in quanto provato nella concreta ricerca di realizzazione di valori, e come tale nuovamente da ricevere vagliandolo. Il secondo punto è la 'misura umana' come la costante che caratterizza l'esperienza giuridica romana con la sua apertura verso altre persone al di là di ogni limite di vincoli di sangue e 'che ha favorito poi, nei secoli, l'astrazione di cui fu protagonista la romanistica', astrazione che però, benché le consentisse di regolare operazioni economiche o politiche vaste e complesse, non si sottrasse alla concretezza che tale misura esige, per invece assumere come unico metro il profitto, o il potere. Un tradizionalismo che si confronta sempre con la 'misura umana', che può rivelarsi altresì profondamente rivoluzionario²⁰, e di cui è parte la richiamata 'concretezza';

¹⁹ G. GROSSO, *Il valore della tradizione*, in *Riv. Dir. Comm. e Dir. Gen. Obbl.*, 1, 1945, p. 32 ss.; ID., *Il tradizionalismo dei giuristi*, in *Annali Sem. Giur. Univ. Catania*, 6-7, 1951-1953, p. 1 ss.; ID., *Realtà giuridica effettuale e tradizionalismo giuridico*, in *Il diritto dell'economia*, 2, 1956, p. 895 ss.; ID., *Schemi giuridici ed evoluzione sociale*, in *Rivista di Diritto commerciale*, 1, 1946, p. 123 ss.; ID., *Schemi giuridici vecchi e realtà nuova*, in *Il diritto dell'economia*, 5, 1959; ID., *La misura umana individuale nel diritto*, in *Conferenze romanistiche*, 2, 1967, p. 83 ss., ristampati in ID., *Tradizione e misura umana del diritto*, Milano, 1976, p. 25 ss.; 35 ss.; 61 ss.; 67 ss.; 73 ss.; 79 ss.; cui adde ID., *Riflessioni sugli schemi giuridici a misura d'uomo*, in *Studi Scherillo*, 1, Milano, 1972, p. 1 ss., ora raccolti, con molti altri, in G. GROSSO, *Scritti storico giuridici, I, Storia Diritto Società*, 1, Torino, 2000, p. 128 ss.; 269 ss.; 364 ss.; 137 ss.; 458 ss.; 693 ss.; 919 ss.; sull'importanza delle cui osservazioni metodologiche cfr. S. SCHIPANI, *Diritto romano e diritto attuale (appunti sulla situazione italiana)*, in *Klio*, 61, 1979, p. 148 ss.

²⁰ Cfr., ad es., GROSSO, *Tradizione e misura umana* cit., p. 30 ss. o ID., *rec. a F. DE MARTINO, Individualismo e diritto romano privato*, in *SDHI*, 8, 1942, p. 322 ove sottolinea la tendenza delle concezioni che dominarono la vita giuridica del sec. XIX a presentarsi *sub specie aeternitatis*, e la necessità di atteggiarsi, in nome della tradizione, diversamente da essa; o i dubbi sulla conformità al diritto dell'uso degli schemi giuridici romanistici della tutela possessoria nei confronti degli operai che occupino le fabbriche dove lavorano; o il parallelismo colto fra il potere negativo dei tribuni della plebe e il contemporaneo potere di sciopero dei sindacati. P. CATALANO, *Giuseppe Grosso con noi*, in *Index*, 5, 1974/75, p. x, cita da uno scritto di Grosso stesso del 1944: «E così, se una rivoluzione può anche innestarsi sulla stessa tradizione, ciò non è soltanto per rispettare quel sentimento di attaccamento al passato che nella psicologia popolare rappresenta una forza, e per deformare col mito la raffigurazione di tale passato, ma anche per utilizzare il valore della tradizione nella sua consistenza

un tradizionalismo che costituisce chiave di lettura delle fonti, supera metodologicamente i risultati delle letture illuministica e pandettistica di esse, troppo strettamente legate alla atemporale geometrica prospettiva di Leibniz e/o al savigniano *mit den Begriffen rechnen*/calcolare con i concetti, come pure non resta prigioniero dello statual-legalismo, ed include la via per affrontare anche il necessario concorrere del ruolo dei due principi produttivi del diritto del sistema, la statuizione da parte del popolo e la scienza giuridica, e della dimensione del tempo con le loro implicazioni per la crescita del *bonum et aequum* (D. 1.1.1 pr.) verso il *melius et aequius* (*Const. Deo Auct.* § 6) per gli uomini in un continuo cammino ²¹.

Ma anche su altre riletture dei *Digesta* desidero richiamare l'attenzione. Nella stessa circostanza in cui avevo avviato la mia riflessione sulla chiave interpretativa del contributo di Grosso che ora ho sintetizzato, avevo già anche richiamato un contributo di F. Gallo, a cui altro si affianca non meno puntuale, in cui emerge il determinante ruolo di una lettura dei codici avvalendosi della rilettura dei *Digesta* ²². Ma di questo studioso, oltre ai numerosi testi in cui insiste sull'importanza per il giurista di oggi della capacità di andare a rivedere le fonti ²³, voglio ricordare il libro *Celso e Kelsen* che mette in luce la inadeguatezza della concezione del diritto del secondo e la attualità di quella del primo. Un libro che è stato letto e discusso, e che ritengo vada letto ²⁴.

In questa rapidissima carrellata, non posso omettere di indicare il contributo

obiettiva, in quello che alla stessa rivoluzione può dare. Ché anzi, diremmo che una rivoluzione non può ributtare completamente i valori della tradizione, se non attraverso quella posizione passionale [...] che è anche antistorica».

²¹ Espressioni di questo continuo camminare sono, a mio avviso, oltre al suo ora indicato metodo centrato sui testi dei giuristi e sulle loro continue puntualizzazioni, anche corsi come: G. GROSSO, *Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano*², Torino, 1967; ID., *Schemi giuridici e società nella storia del diritto privato romano. Dall'epoca arcaica alla giurisprudenza classica: diritti reali e obbligazioni*, Torino, 1970; ID., *Problemi sistematici del diritto romano. Cose – contratti* (cur. L. LANTELLA), Torino, 1974.

²² F. GALLO, *Giusto corrispettivo e corrispettivo presunto nella vendita e nella locazione*, in *Pubblicazioni dell'Università di Pavia. Studi sulle scienze giuridiche e sociali*, 142, 1966, p. 3 ss.; su cui SCHIPANI, *Diritto romano e diritto attuale* cit., p. 147 ss.; ID., *Filippo Gallo. Un ricordo e un ringraziamento*, in *Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche*, 154, 2020, p. 81 ss.

²³ F. GALLO, *Contratto e atto secondo Labeone: una dottrina da riconsiderare*, in *Roma e America*, 7, 1999, p. 17 ss. e i due volumi di raccolta di suoi scritti: *Opuscula selecta* (cur. F. BONA, M. MIGLIETTA, 1, Padova, 1999; *Opuscula selecta* (cur. M. MIGLIETTA, M.A. FENOCCHIO, E. SCIANDELLO), 2, Alessandria, 2018).

²⁴ F. GALLO, *Celso e Kelsen. Per una rifondazione della scienza giuridica*, Torino, 2010; su cui L. LANTELLA, *Per una sintesi del pensiero del Professor Gallo in tema di definizione celsina del diritto*, in F. GORIA, R. WEIGMAN (cur.), *Due maestri del diritto. Filippo Gallo e Gastone Cottino*, Torino, 2016, p. 47 ss.; AA.VV., *Celso teorico del diritto* (cur. L. GAROFALO), Napoli, 2016.

di A. Burdese, il suo dittico costituito dal *Manuale del diritto privato romano*²⁵ e dal *Manuale di diritto privato italiano*²⁶, che esprime questo duplice versante della sua competenza che già Gaudemet aveva evidenziato quando i due testi ancora non esistevano: «*Ne peut-on espérer que, si bien préparé par les exégètes de ce volume, il ne nous donne bientôt le tableau d'ensemble [...] où le juriste des droits modernes trouverait son profit autant que l'historien?*»²⁷, e che è al centro non solo di questa nostra Giornata, ma della capacità dei giuristi del nostro sistema. Ma vorrei ricordare, con soddisfazione e gratitudine, 'l'esame' che mi fece quando, nel 1987, gli parlai del progetto di ricerca su 'Principi generali del diritto e iniquità nei rapporti obbligatori', che certo di rilettura dei *Digesta* e dei Codici del sistema del diritto romano in vicendevole, più che relazione, ruolo di co-produzione dei principi generali dello stesso in materia di obbligazioni si sarebbe nutrito, e lo approvò²⁸; o quando gli parlai del progetto di ricerca che, con Lelio Lantella, avevamo in animo di avviare per la traduzione dei *Digesta* della cui funzione ora abbiamo discusso²⁹.

4. *L'obiettivo di far riemergere la dimensione operativa del sistema del diritto romano comune.* – In questa sede che ci ospita, il rapporto fra traduzione e rilettura dei *Digesta*, insegnamento e studio del diritto odierno, è assai radicato e ricordare un solo *collega maior* è imbarazzante: ma ugualmente non posso omettere di segnalare i molteplici contributi alla traduzione di A. Dell'Oro e di F. Gnoli, o quelli di C. Longo, E. Betti, G. Scherillo, G. Pugliese, G. Lombardi, A. Biscardi, con le

²⁵ *Gli istituti del diritto privato romano*, Torino, 1962; titolo poi mutato dalla 2 ed. in *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 1964 (molte ed.; parte relativa ai *Diritti reali*, trad. in cinese di Zhai Yuanjian, Pechino, 2022, p. 1 con *Nota*, di S. SCHIPANI).

²⁶ Torino, 1974, cui *adde*: *Appendice di aggiornamento normativo al settembre 1975*, Torino, 1975; *Contratti (Capitolo VIII del Manuale)*, ed. aggiornata, Torino, 1980; *Successioni e donazioni (Capitoli XI e XII del Manuale)*, ed. aggiornata, Torino, 1982.

²⁷ *Labeo*, 2, 1956, p. 114.

²⁸ La ricerca, svolta con il contributo di molti giuristi europei e latinoamericani, individuò una serie di principi generali del diritto che riteneva fossero stati violati nella gestione del debito internazionale dei Paesi dell'America Latina e dell'Africa del Nord. In relazione ad essi, sosteneva che si richiedesse un parere alla CIG. Oltre ad altre convergenze, sulla opportunità di questo parere, vanno certo segnalate due Conferenze interparlamentari Europa-America Latina (San Paolo e Bruxelles) e l'art. 7 della legge 209/2000 del Parlamento italiano (cfr. S. SCHIPANI, *25° anniversario dell'art. 7 della legge 209/2000: "Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e gravemente indebitati"*, in *Roma e America online*, 3, 2025, p. 300-311 ove cenni bibliografici per approfondire l'argomento). I principi generali segnalati sono stati anche raccolti nel Documento *Carta di Sant'agata de Goti. Dichiarazione su usura e debito internazionale della Diocesi di Cerreto Sannita-Telesse – Sant'Agata de' Goti*, 29 settembre 1997 (testo in spagnolo in *Roma e America*, 9, 2000, p. 361 ss.).

²⁹ Cfr. S. SCHIPANI, Alberto Burdese, in *Acc. Sc. Torino, Atti Sc. Mor., Biografie e Commemorazioni*, 147, 2013, p. 51 ss.

loro riletture delle fonti, e di altri che sono alle spalle di essa ³⁰, e, fra i presenti, con una specifica apertura verso la comparazione giuridica, di S. Lanni, e, prima di tutti, della stessa organizzatrice di questo evento.

All'inizio del secolo scorso (1908 e 1931), a Milano fu pubblicata l'edizione critica italiana dei *Digesta Iustiniani Augusti*, a cura di P. Bonfante, C. Fadda, C. Ferrini, S. Riccobono e V. Scialoja in un volume: essa aveva un formato quasi tascabile perché «l'avvocato o il giudice recandosi in tribunale o in cassazione per una causa, potesse portarlo con sé, in tasca, per le citazioni che ritenesse di dover compiere a sostegno del suo argomentare nella discussione» secondo l'osservazione che fece allora Riccobono e che richiamai nella riunione compiuta a Torino in occasione dell'avvio del progetto di questa traduzione ³¹. Senza escludere un ritorno di tale esigenza, i molti volumi della nostra traduzione non sono adatti al soddisfacimento eventuale di essa, ma piuttosto sono adatti ad una lettura continua ed estesa, di formazione e/o di visione di insieme per poi concentrarsi, se del caso, su un testo specifico. Ed è anche per questa visione d'insieme del sistema e del diritto comune che deve essere utilizzata ³².

Seguendo questa prospettiva, e concludendo, mi permetto di ricordare che, per il VII Congresso della serie: '*Diritto romano. Diritto cinese. Codificazione del diritto. Codificazione del diritto civile*' che si è svolto a Pechino, nel 2024, ed era il primo dopo la approvazione del Codice civile cinese del 2021, la collega Fei Anling, della CUPL, Direttrice, tra l'altro, della parte cinese dell'Osservatorio sulla codificazione del diritto e la formazione dei giuristi in Cina nell'ambito del sistema giuridico romanistico ³³ e dell'Istituto di Diritto italiano e diritto cinese della CUPL, ha proposto, come titolo specifico del Congresso: '*Il Ccc. per un futuro*

³⁰ L'elenco dei romanisti in *Un secolo di sapere storico-giuridico all'Università Statale. I Maestri del Diritto romano e della Storia del diritto* (cur. I. FARGNOLI), Torino, 2024, p. 309 ss.

³¹ Cfr. P. BUONGIORNO, *Salvatore Riccobono editore di fonti: dai FIRA alla Palingenesia Codicis*, in *L'eredità di Salvatore Riccobono. Atti dell'incontro internazionale di Studi, Palermo, 29-30 marzo, 2019* (cur. M. VARVARO), Palermo, 2020, p. 80 ss., che, tra l'altro, ricorda (p. 81) che il civilista R. De Ruggiero aveva sottolineato che «la veste e il formato <della edizione milanese dei *Digesta* ne avrebbero agevolato l'uso diretto e continuo anche ai giovani nella scuola».

³² In questa visione d'insieme, altra volta ho segnalato, ad es., l'interesse del contributo, apparentemente lontano, di ricorso alla *lex alii loci*, sui cui G. GORLA, *Il ricorso alla legge di un "luogo vicino" nell'ambito del diritto comune europeo*, in *Foro it.*, 5, 1973, p. 89 ss. e cenno in ID., *Unificazione "legislativa" e unificazione "giurisprudenziale". L'esperienza del diritto comune*, in *Foro it.*, fasc. 4, vol. C, 1977, p. 19 s., 'altro luogo' la richiesta vicinanza per il quale oltre che spaziale può bene essere di sistema giuridico.

³³ Su questa attività, cfr. *Ius civile ad certum modum redigere. La certezza del diritto e la codificazione del diritto in Cina, Scritti scelti di Sandro Schipani* (cur. O. DILIBERTO, A. SACCOCCIO), Napoli, 2023, p. XX-870, su cui *A proposito degli scritti di Sandro Schipani, Seminario internazionale, Roma 20 marzo 2024 I*, interventi di F. Masini, Fei Anling, Xu Guodong, A. Saccoccio, S. Schipani, in *Roma e America*, 45, 2024, p. 367 ss.

diritto comune’, tema di cui io avevo coltivato da tempo l’idea, e che ho anche poi tradotto nella mia relazione su: ‘*Concittadini. Giuristi. Codice. Un comune sistema giuridico. I giuristi come codice vivente: ius cottidie in melius produci*’ coinvolgendo quindi in essa Pomponio³⁴ e il dinamismo costitutivo del sistema giuridico romanistico³⁵. Di questo dinamismo, mi sembra importante richiamare altresì il frutto del Gruppo per la Armonizzazione del Diritto dell’America Latina-GADAL: ‘*Código Modelo de obligaciones para América Latina*’, Santiago de Chile, 2026³⁶. Entrambe le prospettive confluiscono in quella, necessaria, del riconoscimento/ricomposizione di un diritto comune attento al già richiamato obiettivo di *quod melius et aequius est*, in una prospettiva che, nel suo dinamismo, si incontra/i con il BRICS e anche con i Paesi di diritto islamico dei quali quest’ultimo sta sviluppando un crescente coinvolgimento³⁷.

³⁴ D. 1.2.2.13, alla fine.

³⁵ Testo pubblicato in italiano in *Roma e America*, 46, 2025, p. 116 ss. e in cinese nel volume degli Atti del VIII Congresso (cur. FEI ANLING, S. SCHIPANI), Pechino (in corso di pubblicazione).

³⁶ Omettendo molti altri riferimenti, antecedenti alla attività di questo Gruppo di lavoro, richiamo solamente AA.VV., *Principi GADAL*, in *Europa e America Latina. Due continenti, un solo diritto. Unità e specificità del sistema giuridico latinoamericano*, Atti Congresso internazionale, Brescia 2019, Atti (cur. A. SACCOCCIO, S. CACACE), T. 1 e 2, Torino, 2019, Parte II, p. 125-455 dedicata a diversi contributi e ad una stesura ancora provvisoria di diversi gruppi di articoli di tale testo.

³⁷ Un avvio di riflessione: sul BRICS in S. SCHIPANI, *Ius Romanum commune ed uguaglianza tra i popoli nelle prospettive del BRICS*, in *Aspetti giuridici del BRICS-Legal Aspects of BRICS*, San Pietroburgo, 2011, p. 48 ss. (testo completo in *Roma e America*, 33, 2012, p. 283 ss.); ID., *Il sistema giuridico romano: un ponte fra i diritti di Cina, Europa e Paesi dell’America Latina. Il ruolo del BRICS*, in *Verità e metodo in giurisprudenza. Scritti dedicati al Cardinale Agostino Vallini*, Roma, 2014, p. 603 ss.; ID., *Rileggere i Digesta, codificare il diritto: il contributo del dialogo Italia-Cina in ambito giuridico* (intervento alla Sessione su: ‘Ricerca e scienze sociali in Cina’, delle Giornate sul tema: *Cina: cultura e scienza. Prospettive di collaborazione*, Accademia Nazionale dei Lincei, 19-20 marzo 2026, in corso di pubblicazione, in cui segnalo la coincidenza dell’entrata in vigore del Ccc. con la dichiarazione della vittoria in Cina della lotta contro la povertà, coincidenza che mi è apparsa come una indicazione di linea secondo cui leggere il Ccc. stesso e il suo messaggio per un diritto comune che trova altresì una base nel *principium*, cioè nella interpretazione evolutiva della legge delle XII Tavole di cui in D. 50.16.234.2: «Taluno reputa che la parola ‘vivere’ si riferisca solo al cibo; ma Ofilio disse ad Attico che in queste parole sono inclusi i vestiti e la paglia su cui coricarsi, cose senza le quali infatti non si può vivere», interpretazione evolutiva che può e deve proseguire); sui Paesi di diritto islamico in S. SCHIPANI, *L’emersione del diritto islamico. Nuove dinamiche nello spazio giuridico del Mediterraneo: Roma – Costantinopoli – Rum. Proteggere, tradurre, rispettare*, in *Roma e America*, 44, 2023, p. 5 ss.; ID., *La codificazione romanistica nel sistema di diritto musulmano (Prima parte). Vie di un dialogo mediterraneo*, in *Roma e America*, 45, 2024, p. 9 ss.; ID., *La codificazione romanistica nel sistema di diritto musulmano (Seconda parte). Ulteriori orizzonti per un dialogo mediterraneo*, in *Roma e America*, 46, 2025, p. 3 ss.; cenni più sintetici in ID., *Le vie dei codici civili* cit., p. 39 ss.; 110 ss.; 183 nt. 426.